

TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato, dott.ssa Anna Laura Magliulo,
letta l'istanza presentata in data 15 novembre 2021 dall'avvocato nell'interesse del soggetto
fallito, avente ad oggetto l'assegnazione, ai sensi dell'art. 46, comma primo, n. 2),
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, della totalità delle somme percepite in virtù della attività lavorativa
esercitata presso la , dichiarata a sua volta fallita, pari
all'importo di euro €. 27.709,81 - di cui €. 26.459,58 per retribuzioni stipendiali ed € 1.250,23 a titolo di Tfrriconosciutele in sede di ammissione al passivo nella procedura fallimentare n. 298/2016, relativa alla
, incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli;
rilevato, preliminarmente, che la suddetta istanza perveniva alla cognizione dello scrivente magistrato

rilevato, preliminarmente, che la suddetta istanza perveniva alla cognizione dello scrivente magistrato solamente in data 12 gennaio 2022, a seguito di ordinanza di rimessione emessa dal Presidente di sezione; rilevato che con proprio provvedimento, emesso in data 14 gennaio 2022, veniva richiesta una integrazione della documentazione posta a corredo della domanda presentata nell'interesse fallita mediante l'allegazione del certificato dello stato di famiglia, della dichiarazione dei redditi dei soggetti eventualmente con ella conviventi e della certificazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare;

rilevato che tale determinazione si fondava sul chiaro presupposto che la normativa di riferimento, nella parte in cui richiede, ai fini della determinazione delle somme da sottrarre alla procedura concorsuale, di tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua "famiglia", intenda riferirsi, con tale ultima nozione, alla famiglia anagrafica e, quindi, alla condizione socio-economica (anche) dei membri della famiglia conviventi;

rilevato che, con nota depositata in data 24 gennaio 2022, il difensore dell'istante provvedeva alla integrazione solo parziale della documentazione richiesta, limitandosi al deposito della copia dello stato di famiglia della richiedente - attestante l'appartenenza della medesima e del figlio minore allo stato di famiglia del padre - ed evidenziando, con riguardo alla restante documentazione indicata nel provvedimento suddetto, che non fosse chiara la ragione sottesa alla richiesta di esibizione della stessa e neppure quale fosse la normativa in forza della quale dati privati, come quelli richiesti, potessero essere divulgati nel corso di un procedimento giudiziario, come quello di natura fallimentare;

rilevato che in data 3 marzo 2022 i curatori fallimentari - cui veniva richiesto di esprimere nuovamente il proprio parere in merito al contenuto dell'istanza per effetto della (parziale) integrazione della stessa - depositavano nota con cui se, da una parte, confermavano il parere favorevole precedentemente reso, dall'altra,



evidenziavano i propri "dubbi su quelle che potrebbero essere le motivazioni che hanno portato l'istante a non voler mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla S.V. Ill.ma", aggiungendo che "ulteriore elemento (evidentemente di dubbio) potrebbe essere dato dal ritorno in bonis del dott. Matachione, ex-compagno della fallita dott.ssa Borrelli. Tuttavia, manca oggettivamente qualsiasi ulteriore elemento a disposizione per poter approfondire la questione";

rilevato, in punto di diritto, che l'art. 46 l. fall. consente di sottrarre all'attivo fallimentare la parte di stipendio – e solo quella – che sia necessaria per il mantenimento della persona e della sua famiglia, dovendosi chiaramente intendere con tale ultima nozione sia la famiglia di nuova formazione, sia la famiglia di origine, vieppiù nei casi, come quello in esame, in cui il richiedente conviva con i propri genitori;

rilevato che nella determinazione della quota di reddito da stipendio disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori il giudice delegato deve condurre una valutazione da effettuare caso per caso, non potendosi procedere alla assegnazione delle somme al fallito in modo automatico, a priori, ma solo quando si reputino realmente sussistenti le necessità di mantenimento asserite e nella misura ad esse proporzionata (Cassazione civile sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11185);

ritenuto, dunque, che laddove le esigenze di tutela descritte nell'art. 46, n. 2, l. fall. non dovessero ritenersi ricorrenti nel caso di specie (perché ad esempio il fallito e la sua famiglia dispongono comunque di altre risorse sufficienti) viene conseguentemente meno ogni spazio per ragionare della quantificazione degli eventuali importi sottratti all'attivo fallimentare, con la possibile acquisizione integrale degli stipendi stessi alla procedura fallimentare;

ritenuto, viceversa, che, ove quelle esigenze dovessero ritenersi realmente ricorrenti, l'assegnazione delle somme dovute non necessariamente deve riguardare la totalità degli importi richiesti, dovendo pur sempre il giudice delegato valutare, in base al disposto normativo, l'effettiva consistenza dei bisogni del fallito e – lo si ribadisce - della sua famiglia (nella accezione suindicata di famiglia di nuovo conio e di famiglia di origine, se convivente):

rilevato, sulla scorta di tali premesse, che lo scopo sotteso alla richiesta di analizzare la documentazione attestante il complessivo quadro economico-sociale del fallito e della sua famiglia – evidentemente non chiaro all'istante – fosse volto chiaramente non già ad appagare un'esigenza di conoscenza ed intromissione, fine a se stessa e di tipo meramente esplorativo, dell'altrui sfera privata, bensì ad inquadrare "la condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia" cui il citato art. 46 l.fall. - ancora una volta, giova ribadirlo - correla il giudizio sul quantum delle somme spettanti al fallito ed il parallelo giudizio di bilanciamento del diritto allo stipendio, facente capo al soggetto fallito, con le ragioni del ceto creditorio;

rilevato, con riguardo alla temuta compressione della sfera privata dei familiari dell'istante - derivante, sulla base di quanto prospettato dal difensore della fallita, dalla esibizione della documentazione richiesta – che le esigenze di tutela dei dati personali, pur apprezzabili, soccombono di fronte alle esigenze di giustizia che possano emergere nel corso di un procedimento giudiziario, come quello di natura fallimentare, avendo le disposizioni che regolano il processo natura speciale e, quindi, sovraordinata, rispetto a quelle in materia di protezione dei dati personali (Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 febbraio 2011, n. 3034);



rilevato, inoltre, che alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (RGPD) n. 679/2016 - che costituisce la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali - il diritto di opposizione dell'interessato è escluso nel momento in cui il trattamento dei propri dati avvenga per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto;

ritenuto, ad ogni buon conto, non sussistente il rischio della diffusione dei dati *de quibus* in quanto, anche ove fossero confluiti nel fascicolo fallimentare, la relativa ostensione da parte di terzi non sarebbe intervenuta in maniera indiscriminata ma solo a seguito di un eventuale e specifico provvedimento autorizzatorio del giudice delegato e alle condizioni (con particolare riguardo alla ricorrenza di uno specifico ed attuale interesse alla presa in visione), indicate analiticamente nell'art. 90 1.fall.;

ritenuto, alla luce delle argomentazioni che precedono, non giustificato il rifiuto alla esibizione della documentazione richiesta opposto dalla richiedente;

ritenuto, pertanto, che, in difetto di tali precise e circostanziate allegazioni, non sussistono sufficienti elementi per consentire allo scrivente magistrato di operare un giudizio di quantificazione che, ispirato ai parametri indicati dal legislatore, tenga conto della complessiva situazione economico-patrimoniale della fallita e dei familiari con ella conviventi, delle cui condizioni economiche, alla luce della più volte richiamata normativa, non può non tenersi conto;

rilevato, nondimeno, che la dichiarazione di fallimento non può costituire un fattore distruttivo della personalità del soggetto fallito, dovendo pur sempre essere assicurato il suo diritto al lavoro, quale mezzo di realizzazione della propria dignità sociale;

ritenuto, pertanto, di dover procedere, pur in mancanza della richiesta documentazione, alla assegnazione alla fallita di una parte delle somme ad ella spettanti per l'attività lavorativa prestata e per il trattamento di fine rapporto (anch'esso soggetto al regime stabilito dall'art. 46 l.fall., stante la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"), operando a tal fine una quantificazione di tipo equitativo, tenendo conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato;

ritenuto che i limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall'art. 545, commi terzo e quarto c.p.c., non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la specifica normativa dell'art. 46, comma primo, n. 2 l. fall., con la conseguenza che la determinazione della quota del credito da stipendio non acquisibile all'attivo del fallimento resta affidata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice delegato (cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2939; Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 1995, n. 971), e ciò soprattutto qualora dal contenuto dell'istanza o dal parere del curatore non emergano, come nel caso di specie, elementi utili a suggerire una diversa soluzione in termini, ad esempio, di riconoscimento al fallito in misura totale, o di attribuzione della totalità della somma al fallimento, o di riconoscimento al fallito in una diversa misura;

ritenuto, dunque, congruo riconoscere all'istante un importo complessivamente pari alla misura dei 3/5 della somma richiesta e di acquisire all'attivo fallimentare la restante parte;



Autorizza il socio accomandatario fallito, , a percepire la misura di 3/5 dell'importo, pari ad euro 27.709,81, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ad ella spettante a titolo di stipendi non retribuiti e di tfr, in relazione al quale è stata ammessa al passivo della procedura fallimentare n. 298/2016 , incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli.

Autorizza i curatori, quindi, a lasciare nella disponibilità della fallita l'importo complessivamente pari a euro 16.625,886, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, e ad acquisire all'attivo fallimentare la restante parte.

Evidenzia che tutti gli oneri inerenti ai predetti emolumenti (dichiarazioni dei redditi, altri adempimenti fiscali, assoggettabilità a procedure esecutive, ecc.) sono di esclusiva competenza del predetto fallito.

Dispone che la socia fallita trasmetta alla curatela copia delle dichiarazioni dei redditi già presentate ai competenti uffici finanziari negli anni precedenti e copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi a quello in corso.

Dispone che i curatori fallimentari provvedano a comunicare il presente provvedimento alla fallita e ai competenti uffici finanziari.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Torre Annunziata, lì 7 marzo 2022

Il giudice delegato

dott.ssa Anna Laura Magliulo